



Le specializzazioni forensi

Normativa e giurisprudenza rilevanti
aggiornate al mese di febbraio 2025



Le specializzazioni forensi

La specializzazione forense è stata introdotta con la

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)

All’art. 9 essa prevede che il titolo di specialista si può conseguire:

- o all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali;
- o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.



Le specializzazioni forensi

LA STORIA:

REGOLAMENTO,
IMPUGNAZIONE,
NUOVO DECRETO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO.



Le specializzazioni forensi

Nel 2015 è intervenuto il

DM 144 del 12 agosto 2015

che ha disciplinato la materia come segue.

Art. 6 (Disposizioni comuni)

Può' presentare domanda l'avvocato che:

- a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;
- b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.



Le specializzazioni forensi

DM 144 del 12 agosto 2015

Art. 7 (Percorsi formativi)

I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1 lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di sopra.

Le specializzazioni forensi

DM 144 del 12 agosto 2015

Art. 8 (Comprovata esperienza)

Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;**
- b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici* per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogha attività difensiva.**

* Oggi dieci, a seguito del DM 163/2020



Le specializzazioni forensi

Tale Regolamento è stato impugnato e il procedimento si è concluso con la

sentenza del Consiglio di Stato n. 5575 del 28 novembre 2017

che ha ritenuto il decreto ministeriale n. 144 mancante di razionalità e di congruenza limitatamente:

- alle disposizioni relative ai settori di specializzazione
- alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici biennali

In data 1 ottobre 2020 è intervenuto il

DM n. 163/2020

che ha recepito le indicazioni del consiglio di Stato.



Le specializzazioni forensi

ATTUALE NORMATIVA

Le specializzazioni forensi

Oggi si diventa specialista:

- o con la frequenza di corsi biennali di specializzazione organizzati dai dipartimenti o dalle strutture di raccordo degli ambiti di giurisprudenza delle università, con cui il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano apposite convenzioni, che possono essere stipulate anche le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, in conformità alle Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati emanate dalla Commissione permanente del Ministro della giustizia in data 8 maggio 2023;
- o per comprovata esperienza ai sensi del Regolamento CNF n. 3 del 21 giugno 2024;
- o in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione (art. 2 DM 163/2020).



CAMMINO

Camera Nazionale Avvocati per le persone,
per i minorenni e per le famiglie



Le specializzazioni forensi

In un periodo transitorio la Scuola Superiore dell'Avvocatura, con le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e i Dipartimenti di giurisprudenza, hanno organizzato Scuole di Alta Formazione Specialistica.

Coloro che hanno frequentato tali corsi con esito positivo possono, entro cinque anni, vedersi riconosciuto il titolo di specialista dal CNF superando un esame ([art. 2 DM 163/2020](#)).